



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

Piazza Umberto I, n. 10 – 73020 - Tel. 0836/812008

email: ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

[pec: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^ - AFFARI GENERALI

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 14 del 04/02/2022, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014,

RENDE NOTO

E' indetto **BANDO DI CONCORSO** per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Uggiano La Chiesa, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

Tutti cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare la **nuova domanda** al Comune di Uggiano La Chiesa su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Si sottolinea che la nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente, pertanto tutti gli interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. 10/2014 può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi è in possesso della cittadinanza italiana. Inoltre sono ammessi:

- il cittadino straniero avente i requisiti previsti dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato

dall'articolo 27, della legge 30 luglio 2002, n.189 (*Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo*) e successive modificazioni di immigrazioni, a condizione che:

- a1) sia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale; a2) eserciti una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato;

- i cittadini membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del d.lgs n. 251 del 19/11/2007.

- b) chi ha la residenza anagrafica nel comune di Uggiano La Chiesa. Inoltre sono ammessi:
- coloro che svolgono attività lavorativa esclusiva o principale (autonoma o dipendente) nel comune di Uggiano La Chiesa;
 - i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito;
 - i lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. La partecipazione è finalizzata comunque al rientro in Italia, dovendosi garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, in difetto della quale l'assegnatario decade da ogni diritto ai sensi dell'art 17 l.r. n. 10/2014.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare **ubicato in qualsiasi località**. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare (art. 3, c. 4 , L.R. 10/2014).

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 215/2003, i cittadini UE ed extra-UE che intendono partecipare al Bando sono tenuti a produrre la medesima documentazione richiesta ai cittadini italiani.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare (art. 3, c. 4 , L.R. 10/2014).

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a € **15.250,00** giusta Legge 05/08/78, n.457, art. 21 e s.m.i., limite aggiornato con D.G.R. n. 735 del 25.05.2016 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso che potrebbe essere definito con delibera della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.10/2014).

Il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.e) della L.R. n.10/2014 è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, **anno 2022**, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per nucleo familiare.

Il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti **continuativi**, quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità, (purché continuativi);
- tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative (art. 3, co.1/e L.R.n.10/14);

Sono invece **esclusi** i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio: assegno di maternità, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.

Non vanno computati, inoltre, l'indennità di accompagnamento, l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 17, co.1/a L.R. n. 67/29-12-17).

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Lo stato di indigenza deve essere autocertificata e può essere anche documentata da attestazione rilasciata dai Servizi Sociali di Uggiano la Chiesa.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare (art. 3, c. 4, L.R. 10/2014).

g) chi non abbia occupato o ceduto senza titolo un alloggio di ERP, ai sensi dell'art.20 co.1 della L.R. n.10/2014. Si precisa che, ai sensi dell'art.5 co.1-bis della Legge n.80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura (alloggi ERP) per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

2. Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio, unioni civili e convivenze di fatto, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione;

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) del comma 1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

ART.2 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità previsti rispettivamente agli artt. 12 e 38 e ss della L.R. 10/2014.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande relative al presente concorso, corredate dalla copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, in corso di validità, devono essere presentate, **a pena di esclusione entro il 19/08/2024** in una delle seguenti modalità:

- 1) mediante lettera raccomandata A/R, al *Comune di Uggiano La Chiesa - Ufficio Protocollo- Piazza Umberto I n. 10* e farà fede la data e il timbro postale di partenza;

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando, la domanda, pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente;

- 2) **consegna a mano** al *Comune di Uggiano La Chiesa – Piazza Umberto I n. 10 - presso l'Ufficio Protocollo* che rilascerà apposita ricevuta (orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,30- 11,30 e martedì anche 16,00-17,30);
- 3) **per via telematica così come previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. tramite casella di Posta Elettronica Certificata** del richiedente o di un suo formale delegato, al seguente indirizzo ufficiale del Comune di Uggiano La Chiesa: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it, a condizione che l'istanza e le dichiarazioni siano sottoscritte mediante firma digitale, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità ovvero trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo le modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art.71. In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.
Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà acquistare una marca da bollo del valore di € 16,00 ed indicarne gli estremi sul frontespizio della domanda. Quindi, dovrà incollarvi la marca ed annullarla apponendovi la data. Il frontespizio con la marca dovrà essere custodito dal richiedente e spedito in originale al Comune di Uggiano La Chiesa nel caso in cui, a seguito di controllo, venisse richiesto.

La domanda è esclusa sussistendo anche una sola delle seguenti situazioni:

- a) **mancanza di documento d'identità in corso di validità del dichiarante;**
- b) **mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda;**
- c) **presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato nel presente bando;**
- d) **mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria;**
- e) **superamento del limite reddituale stabilito dal bando;**
- f) **dichiarazioni mendaci.**

Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta o nell'oggetto della pec la seguente causale: "DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – BANDO DI CONCORSO 2024".

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento la documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni formulate, si procederà all'esclusione del richiedente dalla partecipazione del bando in oggetto, oltre che alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

In caso di omessa apposizione della marca da bollo, fatta salva la validità della domanda, sarà effettuata segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere prodotte in bollo di € 16,00 e compilate, **a pena esclusione**, esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune

scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.uggianolachiesa.le.it e in distribuzione presso l'Ufficio Protocollo della sede comunale ubicata in Piazza Umberto I, n. 10.

Nei predetti moduli sono contenute certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da sottoscrivere a **pena esclusione**, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 in cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a compilare con esattezza. L'autocertificazione, infatti, è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e determineranno l'automatica esclusione dal concorso e/o dalla graduatoria ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per l'**ammissione** al bando di concorso, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
 - a) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino dell'Unione Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario; il cittadino straniero (non appartenente ad un paese dell'U.E.) dovrà dichiarare il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e l'esercizio di regolare l'attività lavorativa svolta (lavoro subordinato o autonomo);
 - b) di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Uggiano La Chiesa ovvero di essere destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nel Comune di Uggiano La Chiesa;
 - c) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe;
 - d) nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso, dovrà essere indicata la data di inizio di tale convivenza;
 - e) il reddito complessivo conseguito nell'**anno 2022** dal richiedente e da ciascun componente del proprio nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;
 - f) di non essere titolare, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
 - g) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - h) di non aver ceduto - né il richiedente né i componenti il nucleo familiare - in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - i) di non aver occupato o ceduto senza titolo un alloggio di ERP (i soggetti che occupano abusivamente alloggi di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva).
2. Per l'**attribuzione di eventuali punteggi** il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- a) data del matrimonio o dell'unione civile e/o inizio convivenza;
- b) data di inizio occupazione dell'alloggio occupato;
- c) data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- d) la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;

3. Nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione necessaria, per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- a) attestazione rilasciata da organo competente comprovante la presenza nel nucleo familiare di disabile affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- b) certificazione reddituale anno d'imposta 2022 (UNICO/2023-730/2023-CU/2023 presentato) di ciascun componente del nucleo familiare e/o certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Impiego e/o certificazione dello stato di indigenza;
- c) certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia - da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- d) attestazione rilasciata comprovante la qualifica di profugo;
- e) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- f) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- g) provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- h) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Uggiano La Chiesa e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- i) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), Legge Regionale n. 10/2014;
- j) per i possessori di permesso di soggiorno almeno biennale:
 - dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attività lavorativa al momento della partecipazione al Bando e specificante la stessa;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., se trattasi di lavoratore autonomo;
- k) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- l) copia del documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il concorrente richiede il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune si riserva di effettuare apposito sopralluogo con un preavviso massimo di tre giorni.

Tutta la documentazione di cui al precedente punto 3, nonché l'eventuale documentazione che il concorrente intende comunque presentare, deve essere prodotta in originale o copia allegata alla domanda presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di

riconoscimento in corso di validità, pena la esclusione dal concorso.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato, richiesto in domanda e della documentazione eventualmente allegata.

ART. 6 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 10/2014:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale (per il 2022 pari a € 6.085,43 annui): **punti 4.**

b) inferiore ad una pensione minima INPS (per il 2022 pari a € 6.829,94 annui): **punti 3.**

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (per il 2022 pari a € 12.915,37 annui): **punti 2.**

N.B.: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**

b) da 5 a 6: **punti 2.**

c) da 7 ed oltre: **punti 3.**

a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

N.B.: condizione per l'attribuzione del punteggio è che sia il richiedente sia il coniuge abbiano entrambi compiuto 65 anni.

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile la persona affetta da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% certificata dall'autorità competente oppure il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi della L. n.289 del 11 ottobre 1990.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, nuclei familiari di emigrati e di profughi: **punti 1.**

a8) richiedenti che lavorino nel comune di Uggiano la Chiesa e che risiedano ad una distanza superiore a 40 Km dal luogo di lavoro: **punti 1.**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

La distanza si intende misurata dal luogo di residenza a quello di lavoro abituale in termini di effettiva percorrenza stradale automobilistica, servizio pubblico di trasporto su strada o tratta ferroviaria, lungo il percorso più breve ragionevolmente percorribile.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o ant igienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n.10/2014:

a) oltre 2 persone in più: **punti 1.**

b) oltre 3 persone in più: **punti 2.**

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, **inadempienza contrattuale**, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente

pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

*Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, così come previsto dal D.L. n.102 del 31/08/2013; dall'art.2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.665 del 2 aprile 2015, derivante da:*

- 1. perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa*
- 2. accordi aziendali e sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro*
- 3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale*
- 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici*
- 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente che ha determinato una riduzione del volume di affari che deve essere almeno pari al 50% rispetto alla media del reddito percepito nell'ultimo triennio;*
- 6. malattia grave (disabilità grave o non autosufficienza, di cui all'allegato del DPCM n.159/2013), infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito (almeno nella misura del 50%) per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.*

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n.10/2014: **punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

- a9) con a10);
- a14) con a15);
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

In presenza di punteggi non cumulabili, è riconosciuto il maggiore.

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. Le dichiarazioni e autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica da parte del Comune. Per ciò che attiene alle caratteristiche dell'alloggio connesse all'attribuzione del punteggio per sovraffollamento, improprietà dell'alloggio e antigienicità, si procederà (nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi di tali punteggi) all'espletamento di appositi sopralluoghi, a cura di tecnici individuati dal Comune nonché alle verifiche presso il Settore Sportello Unico dell'Edilizia, dirette a verificare la sussistenza delle situazioni dichiarate. Nell'ipotesi in cui il concorrente dovesse modificare la residenza e non sia possibile effettuare la verifica, non si procederà all'attribuzione del punteggio, stante la perdita delle condizioni oggettive.

ART. 7 FORMAZIONE GRADUATORIA E RICORSI

Entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, il Comune provvede a formulare la **graduatoria provvisoria** sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando, a pubblicarla nelle forme di legge e a comunicare a ciascun concorrente il

punteggio ottenuto (art.4, L.R.10/2014).

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare **richieste motivate e documentate** di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 L.R. n.10/2014, per il tramite dell'Ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42 L.R. n.10/2014.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni alla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L' Ufficio comunale competente, entro quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della **graduatoria definitiva** nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnato e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale più volte citata e, cioè, mediante bandi di concorso integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria ovvero attraverso la pubblicazione di un nuovo bando ai sensi dell'art. 4.

Si rammenta che la nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente, pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione.

ART. 8 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costruzione, disabili), di cui ai punti a4), a5), a6), dell'art.5, L.R. n. 10/14, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le **graduatorie speciali** così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della L.R. n.10/2014.

ART. 9 VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria generale.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2014, prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8) della L.R. 10/2014, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purchè permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purchè il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia

stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.8 della L.R. 10/2014, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere della Commissione di cui all'art.42 (L.R. n.10/2014).

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ART 10 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2014 l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'ufficio competente del comune. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della stessa L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq.45.

In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'**alloggio adeguato** deve essere non inferiore a :

- a) 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

La deroga così proposta deve essere accettata dall'aspirante assegnatario e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

ART. 11 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Ai sensi dell'art 11 della L.R. 10/2014, il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione (art.9, L.R. n.10/2014), dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo (art. 10, L.R. n. 10/2014), è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta e occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salvo la deroga prima descritta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 l.r. n. 10/2014.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità;

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt.21 e seguenti della L.R. n.10/2014.

ART. 12 MOROSITA'

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione ai sensi degli art. 15 e 19 della L.R. 10/2014.

ART. 13 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/2014 l'**annullamento dell'assegnazione** è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.16 della L.R. 10/2014, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione Provinciale, per il tramite dell'Ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'Ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

ART. 14 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 10/2014 la **decadenza dall'assegnazione** viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11, L.R. .n.. 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18, L.R. n. 10/2014;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza

all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

ART. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

Il presente bando può essere impugnato ai sensi del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Lecce.

ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE e d.lgs 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno raccolti dal Comune di Uggiano La Chiesa (Titolare del Trattamento in persona del Sindaco p.t., P.zza Umberto I, 10 – 73020, tel. 0836-812008, PEC: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it) e trattati esclusivamente nell'ambito della richiesta o del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria e successiva assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) e dei rapporti ad esso connessi. I dati sono trattati con l'ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonchè per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli artt. 15-22 del Reg.UE 2016/679, ha diritto:

1. a ricevere informazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non sono stati ottenuti dall'interessato, ricevendo l'identità e i contatti del rappresentante del titolare del trattamento nonché le finalità e le tipologie del trattamento cui sono destinati i dati personali. L'ottenimento delle informazioni da parte dell'avente diritto deve avvenire al più tardi entro un mese dalla richiesta;
2. a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ricevendo informazioni quali le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la facoltà di opporsi al loro trattamento. Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato quest'ultimo può chiedere informazioni circa la loro origine;
3. alla rettifica dei dati personali inesatti, operando anche con l'integrazione dei dati incompleti;
4. alla cancellazione dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di eliminarli senza ingiustificato ritardo se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente (per finalità diverse da quelle per cui sono utilizzati da principio).

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente.

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO *Liquid Law srl*, giusto Decreto sindacale n. 9 del 29/11/2023.

Tale diritto potrà essere esercitato contattando l'ufficio protocollo del Comune (ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it) o il suo Responsabile della Protezione dei dati (dpo@comuneuggianolachiesa.it).

Uggiano la Chiesa, 5 luglio 2024

*Il Responsabile Area I^ - AA.GG.
Dott.ssa Serena Gubello*